

TI_GERICHTE 30.2004.156 vom 31. August 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-08-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2004.156

FR: TI_GERICHTE 30.2004.156 du 31 août 2004

IT: TI_GERICHTE 30.2004.156 del 31 agosto 2004

Volltext

Incarto n.30.2004.156/KRM

10964/203

Bellinzona

31 agosto 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con _____ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 4 maggio 2004
presentato da

RI1,

contro

la decisione 15 marzo 2004 n. 10964/203 emessa da _CRTE1

viste _____ le osservazioni 11 maggio 2004 presentate dalla Sezione della
circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto _____ in fatto

A. Con decisione 30 aprile 2004 la Sezione della circolazione ha inflitto a _____ una
multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.- per il seguente
motivo:

"alla guida del veicolo _____ ometteva di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale
sul quale stavano transitando alcuni pedoni".

Fatti accertati il 15 marzo 2004 in territorio di _____.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 33 cpv. 1, 90 cifra 1 LCSstr; 6 cpv. 1
ONC.

B. Contro la predetta pronuncia la ricorrente è insorta davanti alla Pretura penale
chiedendone l'annullamento.

Afferma che, contrariamente a quanto riportato nella decisione impugnata, ella ha
contestato gli addebiti che le sono stati mossi il 15 marzo 2004 nell'intimazione di
contravvenzione.

Delle ulteriori asserzioni si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

C. La sezione della circolazione lascia a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPCContr e può essere giudicato sulla base dei documenti agli atti ai sensi dell'art. 12 LPCContr.

2. Il 15 marzo 2004 la Polizia comunale di _____ ha intimato all'insorgente una contravvenzione, assegnandole un termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte.

Il 20 marzo 2004 _____ ha inoltrato le sue osservazioni, allegando la copia A dell'intimazione di contravvenzione.

Trascorso il termine la Polizia comunale di _____ ha trasmesso alla Sezione della circolazione la copia A e la copia B dell'intimazione di contravvenzione, omettendo tuttavia di allegare le osservazioni della ricorrente.

3. Nelle contro-osservazioni 25 maggio 2004 la Polizia comunale di _____, pur resa edotta della contestazione, nulla ha detto in merito alla mancata trasmissione delle osservazioni, tant'è che nelle sue osservazioni 3 giugno 2004 alle contro-osservazioni l'insorgente ha avuto modo di affermare "speravo di avere anche dei chiarimenti sui motivi per i quali la mia prima opposizione è stata dimenticata o è andata persa".

Ad ogni modo la Sezione della circolazione non ha potuto tenere in considerazione le osservazioni 20 marzo 2004 della signora _____ per l'emanazione della propria decisione. Ciò è contrario al principio della buona fede, poiché la ricorrente poteva legittimamente ritenere che le contestazioni da lei sollevate in precedenza sarebbero state esaminate dall'autorità giudicante.

4. È indubbio che la mancata trasmissione delle osservazioni 20 marzo 2004 viola il diritto di essere sentito della ricorrente e che la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener conto delle eccezioni da lei formulate.

Tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

Stando così le cose la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.

Il ricorso va pertanto accolto. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

per questi motivi visti gli art. 29 Cost., 1 segg. LPCContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione 30 aprile 2004, n. 10964/203, della Sezione della circolazione è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino,

_____,'

Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.